

Verbale di accordo ex artt. 47, co. 5, l. n. 428/1990, 63, co. 4, d.lgs. n. 270/1999 e 5, co. 2 ter, d.l. n. 347/2003

Oggi 1° agosto 2017 presso lo studio Jones Day in Milano, via Turati n. 16/18, tra le seguenti Parti,

- "AIPA S.p.a. Agenzia Italiana per Pubbliche Amministrazioni, in liquidazione" in amministrazione straordinaria (di seguito "Aipa"), con sede legale in Milano, via Antonio Cechov n. 50, cod. fisc. 01627960154, in persona del Commissario Straordinario Prof. Avv. Bruno Inzitari, oggi rappresentata dall'avv. Maria Rita Schiera, assistita dall'avv. Adelio riva
- "Mazal Global Solutions S.r.l." in amministrazione straordinaria (di seguito "Mazal"), con sede legale in Milano, via Antonio Cechov n. 50, cod. fisc. 09041540965, in persona del Commissario Straordinario Prof. Avv. Bruno Inzitari, oggi rappresentata dall'avv. Maria Rita Schiera, assistita dall'avv. Adelio riva
- "Andreani Tributi s.r.l." (di seguito "Andreani Tributi"), c.f. e p. i.v.a. 01412920439, corrente in Macerata (62100), via Cluentina n. 33/D, in persona del procuratore speciale dott. Gabriele D'Amore, come da procura speciale dell'Amministratore unico, legale rappresentante, dott. Giampiero Sassu;


e

- le OO.SS. nazionali di categoria nelle persone di Loredana Colarusso per FILCAMS-CGIL, Marco Demurtas per FISASCAT-CISL e Antonio Vargiu per UILTUCS, i quali sottoscrivono anche in nome e per conto delle OO.SS. provinciali di categoria di competenza, avendone ricevuto apposito mandato.

le quali hanno concluso il presente accordo sindacale, ai sensi delle norme in oggetto

Premesso che

- a) con le sentenze del Tribunale di Milano nn. 416 e 417 del 20 maggio 2016 è stato dichiarato lo stato di insolvenza di Aipa e Mazal, e con decreto del 24 giugno 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha ammesso le due Società – esercenti attività di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali ai sensi degli artt. 52 e 53 d.lgs. n. 446/1997 – alla procedura di amministrazione straordinaria "di gruppo", nominando Commissario Straordinario il Prof. Avv. Bruno Inzitari;
- b) con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 gennaio 2017 è stato approvato il "programma di cessione dei complessi aziendali" presentato il 13 dicembre 2016 dal Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 27, co. 1, lett. a) e 54 ss. d.lgs. n. 270/1999;
- c) in esecuzione del medesimo il Commissario ha pubblicato un primo bando di gara in data 13 febbraio 2017, che riguardava gli interi complessi aziendali, il quale non ha avuto esito positivo;

1 

- d) pertanto in data 12 aprile 2017 è stato pubblicato un secondo bando di gara, che prevede la cessione delle componenti del ramo d'azienda di Aipa in affitto a Mazal in lotti su base geografica;
- e) Andreani Tributi, concessionaria per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali iscritta all'albo di cui all'art. 53 d.lgs. n. 446/1997, è risultata aggiudicataria del "Lotto 5" e del "Lotto 7", nel quale rientrano le concessioni dagli enti locali di cui all'Allegato A, salvo quelle scadute e che scadranno nel periodo dalla pubblicazione del bando al perfezionamento del trasferimento del ramo d'azienda;
- f) Mazal, Aipa e le OO.SS. dichiarano che i Lavoratori attualmente in forza presso le strutture aziendali di cui ai due predetti lotti sono quelli indicati negli Allegati B/1 e B/2, rispettivamente pari a n. 17 lavoratori per il Lotto 5 e a n. 9 lavoratori per il Lotto 7;
- g) tra Andreani Tributi, Mazal e Aipa sono in corso trattative in ordine al contratto di cessione;
- h) pertanto il presente accordo è sottoposto alla condizione dell'effettiva cessione dei predetti rami aziendali, che si realizzerà solo qualora le Parti di cui al punto che precede riescano a definire e sottoscrivere un testo condiviso del contratto di cessione;
- i) fermo quanto sopra, con comunicazioni del 18 luglio 2017, Aipa, Mazal e Andreani Tributi s.r.l. hanno avviato la procedura preventiva di consultazione sindacale di cui all'art. 47 l. n. 428/1990;
- j) l'esame congiunto è stato avviato con l'incontro del 21 luglio 2017, al quale hanno partecipato tutte le Parti firmatarie del presente accordo;
- k) nel corso del suddetto incontro e del successivo in data odierna le Parti hanno esaurientemente discusso delle prospettive occupazionali e dunque delle conseguenze che la cessione, qualora effettivamente realizzata, potrà avere sull'occupazione e sulle condizioni dei lavoratori, giungendo, all'esito, alla stipula del presente accordo;
- l) le Parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo – raggiunto nel rispetto della procedura prevista dal predetto art. 47 e sottoscritto dalle OO.SS. dietro esauritiva informazione in merito alla programmata cessione – è adottato ai sensi del comma 5 del medesimo art. 47, l. n. 428/1990, oltre che degli artt. 56, co. 3 bis, e 63, co. 4, d.lgs. n. 270/1999, e 5, co. 2-ter, d.l. n. 347/2003, e pertanto costituisce deroga legittima all'art. 2112 c.c..

Tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue

- 1) Le premesse sono parte integrante ed essenziale del presente atto.
- 2) Ferma la condizione di cui al punto h) della Premessa, il presente accordo è finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali mediante l'impegno di Andreani Tributi, che, qualora effettivamente acquisti i rami aziendali di cui ai Lotti 5 e 7, provvederà ad assumere i lavoratori già impiegati nelle strutture interessate con nuovi contratti di lavoro, sulla base di quanto appreso previsto.
- 3) Andreani Tributi proporrà a ciascuno dei Lavoratori già occupati presso le strutture aziendali interessate, di cui agli Allegati B/1 e B/2, l'assunzione con nuovo e distinto contratto di lavoro, con applicazione delle condizioni economiche e normative di legge e di cui al CCNL Terziario distribuzione e servizi Confcommercio, con i seguenti contenuti:
 - inquadramento non inferiore a quello già in essere nel precedente rapporto con Aipa/Mazal;
 - per i lavoratori già *part-time* nel precedente rapporto con Aipa/Mazal, con orario sino al 50%: *part-time* per un orario non inferiore a quello già in essere nel precedente rapporto;



- per i lavoratori già a tempo pieno, o con *part-time* superiore al 50% nel precedente rapporto con Aipa/Mazal: orario non inferiore a quello indicato negli Allegati B/1 e B/2, nella colonna "Orario Andreani";
- per i lavoratori già a tempo indeterminato nel precedente rapporto con Aipa/Mazal: assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- per i lavoratori già a tempo determinato nel precedente rapporto con Aipa/Mazal: assunzione a tempo determinato, con scadenza non anteriore alla data di scadenza del precedente rapporto con Aipa/Mazal.

Nei contratti a tempo indeterminato verrà concessa, in via negoziale, quale clausola di miglior favore rispetto alle discipline di legge applicabili, l'applicazione dell'art. 18 Stat. lav., come modificato dalla l. n. 92/2012.

Resta in ogni caso escluso il riconoscimento di ogni ulteriore diritto che possa derivare da eventuali accordi collettivi, individuali o prassi vigenti presso Aipa e Mazal.

Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore, che potranno essere oggetto di accordo individuale.

E' esclusa l'apposizione al contratto del patto di prova.

Qualora, nel residuo periodo di durata della commessa e comunque non oltre un anno dalla cessione, si renda necessario un maggior impegno di lavoro, la Società vi farà fronte, prioritariamente proponendo l'aumento di orario a coloro che, occupati nella commessa interessata, abbiano sottoscritto, in esecuzione del presente accordo, un contratto con orario inferiore a quello del precedente contratto intercorso con Aipa/Mazal. Tale impegno opererà nel caso in cui il maggior impegno di lavoro sia richiesto per lo svolgimento delle stesse mansioni dell'interessato, e sino a concorrenza dell'orario già previsto nel precedente contratto. Qualora più interessati svolgano la stessa mansione, in assenza di diverso accordo si darà precedenza a coloro che vantino maggiori carichi di famiglia

- 4) La proposta di assunzione, sulla base di quanto previsto dal presente accordo, dovrà intendersi automaticamente inviata a ciascun Lavoratore, nel giorno in cui avrà efficacia la cessione a Andreani Tributi dei rami d'azienda "Lotto 5" e "Lotto 7", e pertanto verrà meno ogni obbligo di Andreani Tributi in tal senso nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non si perfezioni detta cessione.
- 5) La proposta di assunzione di cui al punto 3) sarà sottoposta alla condizione sospensiva che ciascun interessato abbia rassegnato le dimissioni dal rapporto di lavoro in essere con Mazal con le modalità previste dall'art. 26, d.lgs. n. 151/2015 e del d.m. 15 dicembre 2015. Mazal esonera sin d'ora il lavoratore dal preavviso di recesso e dal pagamento della relativa indennità.
- 6) Per effetto dell'interruzione del rapporto di lavoro, e in ogni caso per volontà delle Parti stipulanti il presente accordo, tutti i crediti maturati dal lavoratore alle dipendenze di Mazal (e, prima dell'affitto del ramo d'azienda, di Aipa) resteranno a carico esclusivo di quest'ultima, rimanendo esclusa ogni responsabilità di Andreani Tributi a riguardo. Così varrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche per il TFR, i ratei delle mensilità aggiuntive, ferie, permessi, R.O.L., ex festività maturati e non goduti e relative indennità sostitutive, e per i crediti derivanti da controversie potenziali, pendenti o concluse, tra il lavoratore, Mazal ed Aipa.
- 7) Ciascuna assunzione da parte di Andreani Tributi è condizionata, oltre che alla disponibilità del Lavoratore e all'avvenuto perfezionamento delle dimissioni di cui al punto 5, alla sottoscrizione da parte del Lavoratore stesso, in sede "protetta" ai sensi dell'art. 2113, u.c., c.c., di atto con il quale il medesimo aderisca totalmente alle condizioni

di cui al presente accordo e presti rinuncia individuale a far valere verso Andreani Tributi ogni diritto derivante dal rapporto di lavoro intercorso con Mazal ed Aipa, come previsto dal punto 6) che precede; si allega *format* del testo (Allegato C). A tal fine, le Parti potranno scegliere di sottoscrivere l'accordo in sede sindacale, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2113, u.c., c.c., e all'art. 412-ter, c.p.c., anche garantendo al Lavoratore interessato l'assistenza di un rappresentante di almeno una delle tre Organizzazioni sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS.

- 8) Resta inteso che eventuali prestazioni svolte dal Lavoratore prima del perfezionamento dell'assunzione di cui al punto 7), ancorché successive alle dimissioni, non potranno in alcun modo essere imputate a Andreani Tributi.

Si allegano, sottoscritti dalle Parti:

- A) elenco concessioni
- B/1) elenco lavoratori Lotto 5;
- B/2) elenco lavoratori Lotto 7;
- C) *format* testo accordo individuale.

L.C.S.

Aipa in A.S.

Mazal in A.S.

Andreani Tributi s.r.l.

FILCAMS-CGIL Nazionale

FISASCAT-CISL Nazionale

UILTUCS Nazionale

LOTTO N.5 - LAZIO/UMERIA/MOLISE/ABRUZZO/MARCHE/CAMPANIA		
CASSINO	FR	LAZIO
NEPI	VT	LAZIO
DERUTA	PG	UMBRIA
GUALDO CATTANEO	PG	UMBRIA
MONTENERO DI BISACCIA	CB	MOLISE
CEPAGATTI	PE	ABRUZZO
LAMA DEI PELIGNI	CH	ABRUZZO
MARTINSICURO	TE	ABRUZZO
MOSCIANO SANT'ANGELO	TE	ABRUZZO
ORTONA	CH	ABRUZZO
PENNA SANT'ANDREA	TE	ABRUZZO
VASTO	CH	ABRUZZO
ACQUAVIVA PICENA	AP	MARCHE
CARASSAI	AP	MARCHE
CASTEL DI LAMA	AP	MARCHE
MALTIGNANO	AP	MARCHE
MONTE SAN GIUSTO	MC	MARCHE
MONTE URANO	FM	MARCHE
PEDASO	FM	MARCHE
PETRITOLI	FM	MARCHE
SAN GINESIO	MC	MARCHE
SARNANO	MC	MARCHE
SERRA DE'CONTI	AN	MARCHE
SERRAPETRONA	MC	MARCHE
SPINETOLI	AP	MARCHE
TORRE SAN PATRIZIO	FM	MARCHE
ARZANO	NA	CAMPANIA

AN

Amfelm

Am

e

Am

LOTTO N.7 - SICILIA/SARDEGNA		
ALCAMO	TP	SICILIA
BUSETO PALIZZOLO	TP	SICILIA
CASTELLAMMARE DEL GOLFO	TP	SICILIA
MARSALA (SOLO CONSULENZA)	TP	SICILIA
PACHINO (SCADENZA 31/5/2017)	SR	SICILIA
RAGUSA - ATI con LAMCO SRL - AIPA (mandante)	RG	SICILIA
SAN VITO LO CAPO	TP	SICILIA
TRAPANI (solo Consulenza)	TP	SICILIA
URAS	OR	SARDEGNA

AA-fule

AA

AA

AA

AA